

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art. 1

La scuola considera:

- a) i viaggi di istruzione;
- b) le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali di interesse didattico o professionale;
- c) le lezioni con esperti e le visite a Enti istituzionali o amministrativi;
- d) la partecipazione a rappresentazioni teatrali e manifestazioni sportive;
- e) i soggiorni presso laboratori ambientali;
- f) la partecipazione a campionati o gare sportive a livello provinciale, regionale, nazionale;
- g) le manifestazioni culturali o didattiche;
- h) i gemellaggi con scuole italiane o estere;

parti integranti e qualificanti dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.

Art. 2

Le attività sportive costituiscono parte integrante dell'attività didattica e verranno effettuate con la collaborazione di tutti i docenti.

Art. 3

I Consigli di Classe (C.d.C.), di Interclasse e di Intersezione (C.d.I.) sono delegati dal Collegio Docenti ad approvare le iniziative citate dai punti: a, b, c, d, e, f, dell'art. 1. Le relative proposte sono presentate dai docenti. I C.d.C. ed i C.d.I. le esamineranno, verificandone la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l'effettiva possibilità di svolgimento e nell'ipotesi di valutazione positiva indicheranno una rosa di docenti accompagnatori. Nell'indicare gli accompagnatori i C.d.C. ed i C.d.I. provvederanno ad indicare, sempre un accompagnatore in più, per ogni classe, per subentro in caso di imprevisto.

Art. 4

Il Dirigente Scolastico (D.S.), preso atto delle indicazioni fornite dai Consigli, in piena autonomia, conferisce la lettera di incarico ai docenti accompagnatori tra i quali indica l'accompagnatore capogruppo referente. Gli insegnanti che prestano servizio presso altri Istituti devono, preventivamente, ottenere il nullaosta scritto del D.S. dell'Istituto in cui prestano servizio.

Art. 5

Per qualsiasi iniziativa, ad un Docente, possono essere affidati fino ad un massimo di quindici alunni. In ogni caso gli insegnanti devono essere almeno due per gruppo.

La presenza di alunni portatori di handicap (P.D.H.) comporterà la necessità di aggiungere, al gruppo, un docente accompagnatore ogni uno o due alunni P.D.H., la valutazione del caso spetterà al D.S. Sarà ammessa la partecipazione, qualora espressamente richiesta e deliberata dai C.d.C. e i C.d.I., dei genitori degli alunni P.D.H.

Art. 6

Le attività che rientrano nel Piano delle Uscite e dei Viaggi didattici dell'Istituto devono essere approvate e programmate dai C.d.C. ed i C.d.I. entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno scolastico.

Le attività che non rientrano nel Piano devono essere approvate dai Consigli almeno dieci giorni prima della data di uscita o del viaggio per dar modo di procedere alla relativa organizzazione.

Art. 7

Ogni iniziativa dovrà vedere la partecipazione di almeno i 2/3 degli alunni frequentanti classi singole e/o parallele. Il mancato raggiungimento di tale limite comporterà l'annullamento dell'iniziativa stessa.

Nessun alunno dovrà essere escluso dai viaggi d'istruzione e/o dalle visite guidate per ragioni di carattere economico. Eventuali richieste di gratuità, parziale, totale o di dilazionamento, dovrà essere presentata al D.S. che deciderà in merito.

Art. 8

Il D. S. individua, ogni anno, uno o più coordinatori del Piano delle Uscite Viaggi didattici dell'Istituto. Il Coordinatore di Classe, il docente referente dei C.d.I., dopo l'approvazione nei rispettivi Consigli presentano, entro la data stabilita ogni anno dal D.S., le varie proposte ai Coordinatori del piano delle uscite e dei Viaggi dell'Istituto.

Art. 9

A norma di legge non è consentita la gestione extra bilancio, pertanto le quote di partecipazione dovranno essere versate, dalle famiglie, sul c/c postale dell'Istituto, entro il decimo giorno antecedente la partenza.

Art. 10

I docenti accompagnatori dovranno portare con sé l'elenco dei numeri telefonici della scuola, compreso il numero di FAX e, per visite di più giorni, dei modelli per la denuncia di infortunio.

Art. 11

Eventuali deroghe al presente regolamento dovranno essere autorizzate dal Consiglio dell'Istituzione Scolastica e dal Collegio dei Docenti.

Art. 12

Un'apposita commissione, costituita dal D.S., dal D.S.G.A, dai referenti della scuola Primaria e Secondaria di I grado e dal personale amministrativo che servirà l'iter burocratico, aprirà i preventivi relativi ai viaggi d'istruzione e procederà alla scelta in base alla loro comparazione: costituiranno criteri prevalenti prezzo e qualità del servizio.

Art. 13

Le visite e i viaggi d'istruzione sono a carattere culturale, storico, geografico, scientifico e hanno durata variabile: da quelle effettuate in orario scolastico, a quelle di un' intera giornata, a quelle di più giorni.

Per la scuola materna sono previste uscite di carattere ambientale: in orario scolastico sul territorio e di un'intera giornata in località più distanti.

Per la scuola primaria sono previste uscite sul territorio di carattere ambientale e culturale (in orario scolastico) e uscite di un'intera giornata sia di carattere ambientale sia culturale.

Per la scuola secondaria di primo grado sono previste:

VISITE D'ISTRUZIONE (attuate per classi parallele): in orario scolastico o della durata di un giorno nel territorio circostante, in città d'arte, musei, siti archeologici, parchi, oasi, riserve ambientali, per visitare mostre e partecipare a spettacoli teatrali e cinematografici.

VIAGGI D'ISTRUZIONE:

Classi prime: esperienze di uno o più giorni presso località di interesse naturalistico, storico, culturale.

Classi seconde: visite di più giorni in città italiane.

Classi terze: visite di più giorni in nazioni europee.

Art. 14

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento si farà riferimento alla normativa vigente.